

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 dell'8.4.2014*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 29.9.2014*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 13.4.2015*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 25.2.2016*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 28.11.2017*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 21.11.2018*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Indice**

#### **CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

Art. 1.A	Oggetto del Regolamento
Art. 2.A	Funzionario responsabile del tributo
Art. 3.A	Riscossione
Art. 4.A	Dichiarazione
Art. 5.A	Versamenti e importi minimi
Art. 6.A	Accertamento
Art. 7.A	Rimborsi e compensazioni
Art. 8.A	Calcolo degli interessi
Art. 9.A	Abrogazioni e norme di rinvio
Art. 10.A	Entrata in vigore

#### **CAPITOLO B – IMU**

Art. 1.B	Oggetto
Art. 2.B	Presupposto dell'imposta
Art. 3.B	Soggetti passivi
Art. 4.B	Definizione di fabbricato
Art. 5.B	Definizione di area fabbricabile
Art. 6.B	Definizione di terreno agricolo
Art. 7.B	Base imponibile
Art. 8.B	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 9.B	Abitazione principale
Art. 10.B	Esenzioni
Art. 11.B	Riduzioni
Art. 12.B	Riduzioni ed esenzioni per le Onlus e le Cooperative Sociali
Art. 13.B	Versamenti e riscossione
Art. 14.B	Dichiarazioni
Art. 15.B	Rateazione del pagamento delle imposte accertate

#### **CAPITOLO C – TASI**

Art. 1.C	Oggetto
Art. 2.C	Presupposto del tributo
Art. 3.C	Soggetti passivi
Art. 4.C	Base imponibile
Art. 5.C	Aliquote e detrazioni
Art. 6.C	Servizi indivisibili
Art. 7.C	Riduzioni e esenzioni
Art. 8.C	Modalità di versamento

## **CAPITOLO D – TARI**

Art. 1.D	Oggetto
Art. 2.D	Servizio di igiene urbana e gestore del servizio
Art. 3.D	Presupposto e soggetti passivi
Art. 4.D	Esclusioni
Art. 5.D	Commisurazione delle superfici
Art. 6.D	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 7.D	Determinazione delle tariffe
Art. 8.D	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 9.D	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 10.D	Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche
Art. 11.D	Esenzioni
Art. 12.D	Riduzioni ed agevolazioni
Art. 13.D	Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune
Art. 14.D	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 15.D	Denunce
Art. 16.D	Decorrenza della tariffa
Art. 17.D	Organizzazione dell'attività di controllo
Art. 18.D	Riscossione, versamento e importi minimi
Art. 19.D	Controllo dei dati e accesso agli immobili

### Allegati

1. Elenco dei servizi indivisibili
2. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

## **CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

### ***Articolo 1.A*** ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### ***Articolo 2.A*** ***Funzionario responsabile del tributo***

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### ***Articolo 3.A*** ***Riscossione***

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

### ***Articolo 4.A*** ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella

dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### ***Articolo 5.A***

##### ***Versamenti e importi minimi***

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00. Nel caso in l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore o uguale a € 12,00, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si fa luogo al rimborso o allo sgravio quando l'importo del tributo da restituire per ciascuna annualità risulti pari o inferiore a € 1200.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi dal 723 al 727.

#### ***Articolo 6.A***

##### ***Accertamento***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero

dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### ***Articolo 7.A***

##### ***Rimborsi e compensazioni***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

#### ***Articolo 8.A***

##### ***Calcolo degli interessi***

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

**Articolo 9.A**  
**Abrogazione e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15/07/2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa l'applicazione della TARES, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana e ambientale adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
5. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, a norma dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997.

**Articolo 10.A**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **CAPITOLO B – IMU**

### ***Articolo 1.B***

#### ***Oggetto***

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, e, per i passaggi in tale norma richiamati, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 23/2011 e al D. Lgs. n. 504/1992.

### ***Articolo 2.B***

#### ***Presupposto dell'imposta***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Cusano Milanino, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

### ***Articolo 3.B***

#### ***Soggetti passivi***

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

### ***Articolo 4.B***

#### ***Definizione di fabbricato***

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.



**Articolo 5.B**  
**Definizione di area fabbricabile**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:
  - a) aree inedificate;
  - b) aree parzialmente edificate;
  - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

**Articolo 6.B**  
**Definizione di terreno agricolo**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame ed attività connesse).

**Articolo 7.B**  
**Base imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per gli immobili appartenenti al gruppo catastali A, con l'esclusione della categoria A/10 e per gli immobili appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7;
  - 140 per gli immobili appartenenti alle categorie C/3, C/4 e C/5;
  - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale B;
  - 60 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, con l'esclusione della categoria D/5 (il moltiplicatore diventa 65 a decorrere dal 2013);
  - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 e alla categoria D/5;
  - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze.

3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 130 ovvero per 110 (75 dal 2014), per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola.

#### ***Articolo 8.B***

##### ***Determinazione del valore delle aree fabbricabili***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 446/1997, l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore a quello periodicamente determinato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. Il valore di cui al comma 2 può essere modificato periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla sua adozione.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.

#### ***Articolo 9.B***

##### ***Abitazione principale***

1. Si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il soggetto, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente.
2. Per tale unità immobiliare l'aliquota e la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protragga tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di proprietà.
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparati all'abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

5. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
6. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
7. Ai fini di cui al precedente comma 4, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali autorimesse, box o posti auto, soffitte, magazzini, cantine, distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze l'eventuale parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

### ***Articolo 10.B*** ***Esenzioni***

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986.
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
6. L'Imposta Municipale propria (IMU) non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - c. ad un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a

ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016, sono esenti gli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza.

### **Articolo 11.B** **Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:
    - 1) L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
    - 2) La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo . La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti, che dovranno essere attestati mediante l'ordinaria dichiarazione IMU:
  - a. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  - b. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - c. il comodato deve essere registrato.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, è ridotta al 75%.

### ***Articolo 12.B***

#### ***Riduzioni ed esenzioni per le Onlus e le Cooperative Sociali***

1. Per i fabbricati di proprietà delle Onlus e delle Cooperative Sociali (Onlus di diritto), purché siano dalle stesse utilizzati, è prevista un'aliquota ridotta, pari al 3,8 (tre virgola otto) per mille.
2. Il Consiglio Comunale, nelle deliberazioni annuali delle aliquote e deliberazioni, può introdurre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento.

### ***Articolo 13.B***

#### ***Versamenti e riscossione***

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni il mese è computato per intero.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 446/1997, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma anche per conto dei contitolari, deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, indicando l'immobile e i dati anagrafici dei contitolari, dichiarando di rinunciare, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, al rimborso della somma corrisposta entro il 31/12 dell'anno di imposizione.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 12,00 per ciascuna annualità.
5. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

7. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

***Articolo 14.B***  
***Dichiarazioni***

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità e i termini di legge comunicati dall'Ente, attraverso il sito internet istituzionale ed altre modalità ritenute opportune, tenuto conto degli indirizzi operativi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

***Articolo 15.B***  
***Rateazione del pagamento delle imposte accertate***

1. A richiesta del contribuente, per particolari situazioni di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e al riscossione immediata dell'intera somma dovuta.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

## CAPITOLO C – TASI

### *Articolo 1.C*

#### *Oggetto*

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

### *Articolo 2.C*

#### *Presupposto del tributo*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definitivi ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016, l'abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti TASI.

### *Articolo 3.C*

#### *Soggetti passivi*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
6. L'occupante versa la TASI nella **misura del 10%** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### ***Articolo 4.C*** ***Base imponibile***

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 8.B del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11.B del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### ***Articolo 5.C*** ***Aliquote e detrazioni***

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nella misura dell' 1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
  - a. per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definitive ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b. per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.
  - c. cittadini italiani iscritti all'AIRE per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### ***Articolo 6.C*** ***Servizi indivisibili***

1. L'individuazione dei servizi indivisibili, è riportata nell'allegato 1 del presente regolamento. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva annualmente le aliquote e le



detrazioni della TASI, verranno indicati analiticamente i costi di ciascuno dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta.

### ***Articolo 7.C*** ***Riduzioni e esenzioni***

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.
2. L'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:
  - a. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, per l'occupante (inquilino) e per il proprietario o titolare di altro diritto reale è prevista una riduzione del 100%, purché l'occupazione sia documentata da un contratto di locazione o comodato registrato.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
4. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
5. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986.
6. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
7. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, è ridotta al 75%.

### ***Articolo 8.C*** ***Modalità di versamento***

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine se il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, il mese è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

## CAPITOLO D – TARI

### *Articolo 1.D*

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, integrandone la specifica normativa.

### *Articolo 2.D*

#### *Servizio di igiene urbana e gestore del servizio*

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/1997, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/1997, n. 28/2000 e n. 7/2007.
2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, come imposto dall'art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.
5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.
6. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune per la frazione del secco indifferenziato a partire dal 16/10/2017, consente di applicare la tariffa puntuale secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.
7. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consente la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a transponder: l'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati dal singolo contribuente (esempio sacchi e/o contenitori di diverse capacità). Il codice RFID viene associato ad ogni singola utenza. Mediante un lettore RFID, posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione dei rifiuti conferiti, sono automatizzate. La quantità prodotta da ogni singola utenza viene

calcolata in base al numero di sacchi conferiti, la cui tariffa unitaria viene dettagliata nel piano finanziario e indicata nella delibera di approvazione del piano tariffario.

8. Il gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune (servizi ecologia e tributi) i dati di raccolta dei sacchi e dei contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

#### ***Articolo 3.D.***

##### ***Presupposto e soggetti passivi***

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
4. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
5. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### ***Articolo 4.D***

##### ***Esclusioni***

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b. cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili di superficie inferiore od uguale a 10 mq (consistenza catastale);
  - c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
  - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi

- dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- e. le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli, a condizione che dette aree siano chiaramente identificate.
2. Non sono altresì soggetti a tariffa:
    - a. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
  3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.
  5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:
    - a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti,
    - b. macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni nonché magazzini e depositi (adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti); di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
    - c. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
    - d. le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
    - e. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali.

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

**Articolo 5.D**  
**Commisurazione delle superfici**

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (categorie catastali A, B, C). Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

**Articolo 6.D**  
**Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 20% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando

una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 20% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

#### ***Articolo 7.D*** ***Determinazione delle tariffe***

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
4. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato 2 del presente regolamento.
5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta del gestore del servizio, qualora questo sia affidato interamente in appalto ad un unico gestore esterno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.
6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
7. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La parte fissa della tariffa è calcolata sulla base dei coefficienti Ka e Kc, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999.
9. La parte variabile della tariffa può essere suddivisa in 2 quote: TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999, e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

#### ***Articolo 8.D*** ***Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti***

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
6. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

#### ***Articolo 9.D***

##### ***Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche***

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti sia per i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, decorre dal semestre successivo. Solo nel caso di decesso di uno dei componenti il nucleo familiare la variazione del numero degli occupanti ai fini della tassazione decorre dal mese successivo all'evento.
3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.
4. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero. Per locali pertinenziali alle civili abitazioni si intendono i box utilizzati dai componenti il nucleo familiare e le cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili di superficie uguale o superiore a 11 mq. (consistenza catastale).
5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegate al D.P.R. n.158/1999.
6. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

#### ***Articolo 10.D***

##### ***Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche***



1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.
5. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

#### ***Articolo 11.D*** ***Esenzioni***

1. Sono esenti dalla tariffa:
  - a. gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  - b. locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti e sui servizi.

#### ***Articolo 12.D*** ***Riduzioni ed agevolazioni***

1. Alla tariffa sono applicati, nella sua modulazione in sede della sua determinazione annuale, le riduzioni ed agevolazioni di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/1997, per quanto concretamente applicabili.
2. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/1997, è attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in sede di approvazione delle tariffe, nella misura percentuale stabilita nella delibera di Consiglio Comunale con adeguata motivazione.
3. Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, sono stabilite dal Comune come riduzione percentuale sul coefficiente di adattamento Ka di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 suddetto ed in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.
4. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.
5. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 25 %, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente. L'istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio.
6. Il Comune concede una riduzione pari al 30% della tariffa (fissa e variabile) per i seguenti casi:
  - a. contribuenti (singolo occupante oppure l'intero nucleo familiare) che risiedano o abbiano dimora abituale per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
  - b. locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche, destinate ad uso stagionale, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
7. Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa e del 30% della parte fissa della tariffa per gli immobili vuoti, ovvero immobili privi di mobili/suppellettili e utenze (gas, luce, acqua) e per gli immobili di fatto non utilizzati, ma arredati e/o con utenze allacciate (immobili a disposizione). La tariffa di riferimento per le abitazioni e i box di pertinenza è la tariffa relativa alle utenze domestiche con 1 occupante. Per le utenze non domestiche la tariffa di riferimento è la tariffa relativa ai magazzini e depositi senza vendita diretta.
8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili.
9. I box non di pertinenza, ovvero non a servizio di una civile abitazione, sono tassati come utenze non domestiche. Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte

variabile della tariffa. La tariffa di riferimento è la tariffa relativa alla categoria non domestica “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

**Articolo 13.D**  
***Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune***

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.
2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa. L'autorizzazione di spesa non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

**Articolo 14.D**  
***Tariffa giornaliera di smaltimento***

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per il mercato settimanale del giovedì viene stabilita un'apposita tariffa all'interno del piano tariffario, già rapportata alla particolarità del servizio e al numero dei mercati annui.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
5. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52, cifra pari al numero convenzionale di mercati annui, incluse le tre domeniche di dicembre precedenti il Natale.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa direttamente al gestore del servizio di cui all'articolo 3 del presente regolamento, o a personale comunale all'uopo incaricato, senza compilazione della denuncia. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, il gestore del servizio applicherà anche gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative disposte dall'Amministrazione comunale nel presente regolamento.

**Articolo 15.D**  
***Denunce***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al gestore del servizio. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti del nuclei familiari non residenti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione.
4. La denuncia deve contenere:
  - a. per le persone fisiche le generalità dell'occupante, con l'indicazione del codice fiscale e della residenza;
  - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o conviventi;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, relativo scopo sociale o istituzionale, la sede legale e operativa, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e. l'indirizzo dei locali e delle aree occupate e i relativi identificativi catastali;
  - f. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - g. il titolo dell'occupazione (proprietà o altro diritto reale; locazione, comodato) e i dati del proprietario;
  - h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati.
7. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze) deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentato (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). L'abbuono della tariffa (sggravio) decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
8. Per gli immobili non utilizzati, ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto (privo di mobili/suppellettili e di utenze), si assume, ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa rifiuti (TARSU), della Tariffa Rifiuti (TIA) e dalla TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

**Articolo 16.D**  
**Decorrenza della tariffa**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione (tardiva oppure omessa) dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

#### ***Articolo 17.D***

#### ***Organizzazione dell'attività di controllo***

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, il gestore del servizio, nel caso di affidamento in appalto del servizio, e gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.
2. In particolare:
  - a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.
  - b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
  - c. gli Uffici Polizia Municipale e Sviluppo Economico devono assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.
  - d. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.

#### ***Articolo 18.D***

#### ***Riscossione, versamento e importi minimi***

1. In deroga all'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997, la tassa sui rifiuti, denominata TARI, è versata esclusivamente al Comune.
2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in due rate, scadenti nei mesi di luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato (modello F24).
3. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno

- concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.
  6. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.
  7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
  8. Per l'anno 2016 l'ufficio tributi provvede ad inviare una bolletta annuale, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio. Per tener conto delle variazioni anagrafiche intervenute nel corso del 2016 (numero occupanti per le utenze domestiche calcolato a semestre), come indicato nell'art. 9.D comma 2, il conguaglio verrà conteggiato nella bolletta dell'anno successivo.

***Articolo 19.D***  
***Controllo dei dati e accesso agli immobili***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.
2. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.

## ALLEGATO 1

### TASI

#### Servizi indivisibili

<b>Funzione</b>	<b>Servizio</b>
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Funzioni di Polizia Locale	Polizia Municipale (al netto delle spese finanziate con i proventi Codice della Strada)
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	Biblioteche, musei e pinacoteche
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto delle spese finanziate con i proventi Codice della Strada)
	Illuminazione pubblica e servizi connessi
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente escluso lo smaltimento rifiuti finanziato con la tassa rifiuti TARI	Servizi di protezione civile
	Servizio idrico integrato
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
Funzioni nel settore sociale	Servizio necroscopico e cimiteriale (al netto dei proventi da illuminazione votiva e servizi cimiteriali)

Fonte: allegato al bilancio di previsione Riepilogo generale delle spese – Spese correnti per funzioni e servizi

## ALLEGATO 2

### TARI

#### CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- A                      Utenze domestiche
- A.1    Utenze domestiche con un componente
  - A.2    Utenze domestiche con due componenti
  - A.3    Utenze domestiche con tre componenti
  - A.4    Utenze domestiche con quattro componenti
  - A.5    Utenze domestiche con cinque componenti
  - A.6    Utenze domestiche con sei o più componenti
- B                      Utenze non domestiche
- B.1    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - B.2    Cinematografi e teatri
  - B.3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  - B.4    Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
  - B.5    Stabilimenti balneari
  - B.6    Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
  - B.7    Alberghi con ristorante
  - B.8    Alberghi senza ristorante
  - B.9    Case di cura e di riposo
  - B.10   Ospedali
  - B.11   Uffici, agenzie, studi professionali
  - B.12   Banche ed istituti di credito
  - B.13   Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
  - B.14   Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
  - B.15   Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  - B.16   Banchi di mercato beni durevoli
  - B.17   Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  - B.18   Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  - B.19   Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - B.20   Attività industriali con capannoni di produzione
  - B.21   Attività artigianali di produzione beni specifici
  - B.22   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  - B.23   Mense, birrerie, amburgherie
  - B.24   Bar, caffè, pasticcerie
  - B.25   Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
  - B.26   Plurilicenze alimentari e miste
  - B.27   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  - B.28   Ipermercati di generi misti
  - B.29   Banchi di mercato generi alimentari
  - B.30   Discoteche, night club